

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 717/CS DEL 20/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - HERA COMM SRL "ENERGIA ELETTR. ED. 19 LOTTO 15" SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTR. UTENZE AZIENDALI PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - CIG 87692695B4 - CIG DERIVATO 9199838A7A.

Il giorno 20/05/2022, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giuliano nominato con Decreto del Commissario ad Acta, n° 4 del 25.01.2022, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

Il Direttore dell'U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - HERA COMM SRL
"ENERGIA ELETTRICA ED. 19 LOTTO 15" PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, ALLE UTENZE AZIENDALI PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023
- CIG 87692695B4 - CIG DERIVATO 9199838A7A.**

Premesso:

- ☐ **Che** con deliberazione n. 1375/CS del 23.11.2020, questa amministrazione ai sensi della normativa vigente, ha aderito alla convenzione stipulata tra Consip (per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la soc. AGSM Energia Spa per la fornitura di "energia elettrica" edizione 17 lotto 15 periodo 01.01.2021 – 30.06.2022 (18 mesi)
- ☐ **Che** si rende necessario ed indispensabile garantire senza soluzione di continuità le forniture di energia elettrica alle postazioni di cui all'elenco punti di prelievo allegato, già oggetto di fornitura, al fine di mantenere l'esercizio delle funzioni istituzionali garantendo i LEA (livelli essenziali di assistenza) ai cittadini;
- ☐ **Che** è stata stipulata la nuova convenzione "energia elettrica edizione 19 lotto 15 Calabria" tra Consip S.p.a. e la soc. HERA Comm Srl;
- ☐ **Che** nella fattispecie, l'energia elettrica rientra nella categoria di beni e servizi – decreto MEF 23 maggio 2013 – per la quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionamento attraverso convenzioni Consip – circolare esplicativa MEF Dip. Ragioneria Generale dello Stato – e normativa vigente;
- ☐ **Che** l'adesione alla convenzione Consip si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, con una notevole riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento, nonché dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
- ☐ **Che** si evince l'interesse pubblico a garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento;
- ☐ **Che** la modalità di scelta del fornitore (appalti specifici) da parte di ogni amministrazione avviene mediante invio di ordinativo di fornitura all'aggiudicatario del servizio;
- ☐ **Che** nel caso in specie l'aggiudicatario per la Calabria è la società HERA COMM Srl;
- ☐ **Che** l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

□ **Che** richiamati le condizioni della convenzione Consip e gli atti tutti parti integrali e sostanziali della stessa, di cui si allegano: convenzione, guida alla convenzione, condizioni generali;

□ **Che** ai fini della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 163/2010 e successive modificazioni (L. 217/2010) la procedura di convenzione Consip – Hera Comm è stata registrata sul sito dell'ANAC sistema SIMOG con codice **CIG** 9199838A7A derivato dal codice di gara della convenzione Consip CIG 87692695B4;

□ **Che** la società Consip ha effettuato la verifica dei requisiti prescritti, compresa la regolarità contributiva in capo all'aggiudicatario di ogni singolo lotto della convenzione di che trattasi, ai sensi degli artt. 32 e 33 D.Lgs 50/2016;

□ **Che** è stato acquisito d'ufficio:

- 1) Il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INAIL_31188921 della società Hera Comm Srl;
- 2) L'esito delle verifiche sulla stessa ditta effettuate sul Casellario Anac "annotazioni riservate";

□ **Che** l'U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 effettuerà i controlli (prima di effettuare un pagamento di importo superiore ad € 5.000,00) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnalerà la circostanza all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

□ **Che** con delibera 790/DG del 20.06.2017 è stato istituito e nominato il "*punto ordinante*" dell'Unità Operativa Gestione Tecnico Patrimoniale nella persona del direttore pro tempore;

Considerati:

- **Il carattere** di congruità della spesa relativo al presente provvedimento e che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti aziendali;

- **Che** in riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs n. 33/2013), al codice di comportamento, al piano triennale di prevenzione alla corruzione e della trasparenza non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto deliberativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile stesso, del dirigente dell'ufficio proponente, del punto ordinante, del Commissario o dei direttori che adottano l'atto finale;

- **Che** l'art. 113 del Codice, prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, da modulare sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo ed i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

- **Quanto** previsto in merito al D.Lgs 50/2016 art. 113, dalla Corte dei Conti per il Veneto con deliberazione n. 72/2019/PAR/spinea - VE e dalla Corte dei Conti per l'Emilia- Romagna con deliberazione n. 120/2020/PAR in relazione nella fattispecie di adesioni a convenzioni Consip, alla legittimità della concessione dell'incentivo ai dipendenti per funzione tecniche, per le soli fasi di esecuzione del contratto e verifica conformità;

- **Che** il regolamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 è stato adottato da questa azienda con delibera n. 487/D.G.R. del 17.12.2019 ed integrato con delibera n. 1549 del 30.12.2020;

Vista la delibera n. 493 del 18.07.2001 di registrazione dell'azienda al sistema delle convenzioni, ex art. 26 legge 488/1999;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017 nonché le ss.mm.ii. che disciplina i Contratti Pubblici;

Vista la Legge 241 del 7.8.1990;

Vista la Legge 232/2016 comma 413 e seguenti;

Visto il Decreto MEF 23 maggio 2013 e tabella obblighi;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione di questa ASP;

Tenuto conto dell'istruttoria redatta dal responsabile del Settore Energia, dalla quale si evince la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Propone

☐ **Di assumere** la presente delibera a contrarre finalizzata all'adesione alla Convenzione Consip – Hera Comm Srl “energia elettrica edizione 19 lotto 15 Calabria” per la fornitura di energia elettrica alle utenze aziendali, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione allegata;

☐ **Di autorizzare** il punto ordinante dell'U.O.G.T.P. all'emissione dell'ordinativo telematico di fornitura (firmato digitalmente);

☐ **Di dare atto:**

- **Che** la durata della convenzione è fissata per 12 mesi nella fattispecie per questa azienda alla scadenza della vecchia convenzione dal 01.07.2022 al 30.06.2023 previa accettazione dell'ordinativo di fornitura;

- **Che** l'importo presunto della spesa, rapportato ai consumi storici degli anni precedenti, in previsione di aumenti sui prodotti annunciati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente nonché quelli scaturenti dalla forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso, per il periodo contemplato ammonta complessivamente ad € 1.584.000,00 oneri accessori compresi, da registrare sui conti economici dei bilanci di competenza così ripartiti (contratto n. 2022/10534.0):

- **Anno 2022** dal 01.07.2022 al 31.12.2022 € 792.000,00 conto 502020110 centri costo vari

- **Anno 2023** dal 01.01.2023 al 30.06.2023 € 792.000,00 conto 502020110 centri costo vari

Totale complessivo € 1.584.000,00 Iva c.

☐ **Di accantonare** la somma (da erogare se dovuta) di € 16.619,02 ai fini della costituzione del fondo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come segue:

80%	20%	100%
11.425,57	€ 5.193,44	16.619,02

☐ **Di autorizzare** l'Unità Operativa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore delle società HERA COMM Srl nei modi e termini previsti dal D.Lgs 192/2012 e dalle condizioni generali di fornitura previsti dalla convenzione Consip;

☐ **Di dare atto** che il contratto con la società interessata stipulato e definito secondo le procedure *e-procurement* di Consip si perfeziona con la trasmissione telematica dell'ordinativo di fornitura, generato dal sistema, sottoscritto con firma digitale ed accettato dal fornitore;

☐ **Di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale di questa azienda (*albo pretorio, amministrazione trasparente e bandi e gare*), sul sito “*www.serviziocontrattipubblici.it*” del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti (ai sensi del comma 2 art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché comunicare e compilare le schede sul sito dell'Anac.

Il responsabile Settore Energia

Rag. Domingo Galeano

Il Direttore

Ing. Michela Soriano

Il Commissario Straordinario

Vista la motivata proposta dell'Unità Operativa Gestione Tecnico Patrimoniale avente oggetto:

“Adesione alla convenzione Consip – Hera Comm Srl Energia elettrica ed. 19 lotto 15 per la fornitura di energia elettrica, alle utenze aziendali periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023 – CIG 87692695B4 - CIG derivato 9199838A7A”

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

☐ **Di assumere** la presente delibera a contrarre finalizzata all'adesione alla Convenzione Consip – Hera Comm Srl “energia elettrica edizione 19 lotto 15 Calabria” per la fornitura di energia elettrica alle utenze aziendali, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione allegata;

☐ **Di autorizzare** il punto ordinante dell'U.O.G.T.P. all'emissione dell'ordinativo telematico di fornitura (firmato digitalmente);

☐ **Di dare atto:**

- **Che** la durata della convenzione è fissata per 12 mesi nella fattispecie per questa azienda alla scadenza della vecchia convenzione dal 01.07.2022 al 30.06.2023 previa accettazione dell'ordinativo di fornitura;

- **Che** l'importo presunto della spesa, rapportato ai consumi storici degli anni precedenti, agli aumenti già praticati, in previsione di ulteriori aumenti sui prodotti annunciati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente nonché quelli scaturenti dagli eventi geopolitici in atto, per il periodo contemplato ammonta complessivamente ad € 1.584.000,00 oneri accessori compresi, da registrare sui conti economici dei bilanci di competenza così ripartiti (contratto n. 2022/10534.0):

- **Anno 2022** dal 01.07.2022 al 31.12.2022 € 792.000,00 conto 502020110 centri costo vari

- **Anno 2023** dal 01.01.2023 al 30.06.2023 € 792.000,00 conto 502020110 centri costo vari

Totale complessivo € 1.584.000,00 Iva c.

☐ **Di accantonare** la somma (da erogare se dovuta) di € 16.619,02 ai fini della costituzione del fondo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come segue:

80%	20%	100%
11.425,57	€ 5.193,44	16.619,02

☐ **Di autorizzare** l'Unità Operativa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore delle società HERA COMM Srl nei modi e termini previsti dal D.Lgs 192/2012 e dalle condizioni generali di fornitura previsti dalla convenzione Consip;

□ **Di dare atto** che il contratto con la società interessata stipulato e definito secondo le procedure *e-procurement* di Consip si perfeziona con la trasmissione telematica dell'ordinativo di fornitura, generato dal sistema, sottoscritto con firma digitale ed accettato dal fornitore;

□ **Di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale di questa azienda (*albo pretorio, amministrazione trasparente e bandi e gare*), sul sito "*www.serviziocontrattipubblici.it*" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi del comma 2 art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché comunicare e compilare le schede sul sito dell'Anac.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Matteo Galletta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Giuliano
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 19 – ID 2385

LOTTO 10 - CIG 87692359A4

LOTTO 13 - CIG 8769256AF8

LOTTO 15 - CIG 87692695B4

LOTTO 16 - CIG 8769276B79

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2021 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

Hera Comm S.p.A., sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, capitale sociale Euro 53.595.898,95=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, C.F. n. 02221101203, P. IVA “Gruppo Hera” n. 03819031208, domiciliata ai fini del presente atto in Imola, Via Molino Rosso n. 8, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Sig. Pietro Poggi, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09/11/2021 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle



Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 16/06/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-112 dell'11/06/2021;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti n. 10, 13, 15 e 16 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni



caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti n. 10, 13, 15, 16, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. da:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08493/8200/00855860/4645/2021 per un importo di Euro 317.500,00 = (trecentodiciassettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 10;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453239 per un importo di Euro 237.000,00 = (duecentotrentasettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 13;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453242 per un importo di Euro 80.500,00 = (ottantamilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 15;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453245 per un importo di Euro 237.500,00 = (duecentotrentasettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 16;

ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08493/8200/00855866/4646/2021 per un importo di Euro 4.805.000,00 = (quattromilioniottoecentocinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 10;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453240 per un importo di Euro 3.586.000,00 = (tremilionicinquecentottantaseimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 13;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453243 per un importo di Euro 1.215.000,00 = (unmilione duecentoquindicimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 15;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453246 per un importo di Euro 3.590.500,00 (tremilionicinquecentonovantamilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 16;

iii) la garanzia rilasciata dalla:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08493/8200/00855869/4647/2021 per un importo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 10;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453238 per un importo pari ad Euro 11.850,00 = (undicimilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 13;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453241 per un importo pari ad Euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 15;
- Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453244 per un importo pari ad Euro



13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 16;

- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e il suo allegato *"Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni"*, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-energia-elettrica-19>.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato **"A"** (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato **"B"**, (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato **"C"** (Corrispettivi), l'Allegato **"D"** (Condizioni Generali), l'Allegato **"E"** (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio), l'Allegato **"F"** (Patto di integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni;
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato **"B"**;
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato **"D"**;
 - d) **Data di attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;



- f) **Lotto:** il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province:
- Lotto 10: Provincia di Roma;
 - Lotto 13: Campania;
 - Lotto 15: Calabria;
 - Lotto 16: Sicilia;
- all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
- g) **Quantitativo massimo del Lotto:** il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi comprese le quote acquistabili dalle Amministrazioni Contraenti di cui al successivo art. 6, commi 9 e 10 e quella di cui verrà eventualmente certificata l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:
- 1250 GWh per il Lotto n. 10;
 - 920 GWh per il Lotto n. 13;
 - 315 GWh per il Lotto n. 15;
 - 930 GWh per il Lotto n. 16;
- h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte



- del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo del Lotto pari a **1250 GWh** per il **Lotto n. 10**; **920 GWh** per il **Lotto n. 13**; **315 GWh** per il **Lotto n. 15**; **930 GWh** per il **Lotto n. 16**.
 3. Il Fornitore prende atto e accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
 4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dal relativo documento "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione".
 5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
 6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito *plafond*) pari al 10% del Quantitativo massimo del Lotto.
 7. Il fornitore, successivamente all'attivazione dei due quinti e del *plafond* di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") attingendo dal *plafond* dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del *plafond* dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. e autorizzata da quest'ultima.



8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal:
 - **17/01/2022** per i **Lotti 10, 13, 16**;
 - **28/02/2022** per il **Lotto 15**;tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi (per le forniture a *"Prezzo Variabile a 12 mesi"* e a *"Prezzo Fisso a 12 mesi"*), di 18 mesi (per le forniture a *"Prezzo Fisso a 18 mesi"*) e di 24 mesi (per le forniture a *"Prezzo Variabile a 24 mesi"*).
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a *"Prezzo Variabile"* (sia a 12 che a 24 mesi) e alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente l'Allegato "E" alla presente convenzione, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 co. 7 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente,



nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.

3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".
7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato "D" - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato "D", prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 15, Allegato "D" - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s'impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile:
 - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto;
 - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto;



- forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto;
- come meglio indicato all'art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico.
10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al:
- 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi;
 - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi;
 - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso,
- è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico.
11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi.
12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell'ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all'art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.
13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a:
- rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d'ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) i Punti di prelievo presenti nell'All. 1 - *Elenco dei punti di prelievo* (allegato obbligatorio all'ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
 - b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un'area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16;
 - c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh;
 - d) emessi da un unico Punto Ordinante;
 - rendere disponibile i seguenti servizi:
 - e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d'utenza,...);
 - f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito della presente convenzione;
 - g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall'Amministrazione contraente, così come dettagliato all'art. 14 del Capitolato Tecnico;
 - accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell'ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. In tali casi, qualora l'Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all'ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell'ambito del Lotto Italia.
14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto)



per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "*Elenco delle utenze*" o nell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura - "*Nuove connessioni*". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.

15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni*", l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,



contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di attivazione della Fornitura;
 - Punti di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di Prelievo.
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.



2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 che, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall’Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell’art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs n. 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse.

Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000105224516, intestato al Fornitore presso la Banca Unicredit, Codice IBAN IT49P0200809440000105224516.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.

5. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto



pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggiore tutela - o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
11. In conformità all'art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:
 - a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime



due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;

- c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit - SDD* verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Forniture. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.
14. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile a 12 e a 24 mesi, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
15. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni



dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi disponibili sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

16. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 9, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera x) dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'articolo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.



4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 1, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni*" oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni*" deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l'obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
6. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
ovvero
 - qualora non sia più possibile per il Fornitore assolvere l'impegno preso con le Amministrazioni, alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
7. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 4 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 4 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 11



GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato:
 - per il Lotto 10, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08493/8200/00855860/4645/2021 di importo pari ad Euro 317.500,00 = (trecentodiciassettemilacinquecento/00);
 - per il Lotto 13, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453239 di importo pari ad Euro 237.000,00 = (duecentotrentasettemila/00);
 - per il Lotto 15, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453242 di importo pari ad Euro 80.500,00 = (ottantamilacinquecento/00);
 - per il Lotto 16, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453245 di importo pari ad Euro 237.500,00 = (duecentotrentasettemilacinquecento/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
 - per il Lotto 10, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08493/8200/00855866/4646/2021 di importo pari ad Euro 4.805.000,00 = (quattromilionioottocentocinquemila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 13, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453240 di importo pari ad Euro 3.586.000,00 = (tremilionicinquecentottantaseimila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 15, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453243 di importo pari ad Euro 1.215.000,00 = (unmilione duecentoquindicimila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 16, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453246 di importo pari ad Euro 3.590.500,00 = (tremilionicinquecentonovantamilacinquecento/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di



rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di esecuzione delle prestazioni (CEF) emesso alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.



11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi o, in alternativa, il prospetto di cui al precedente co. 10, accompagnato da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni delle fatture stesse; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
12. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
 - per il Lotto 10, cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 20/10/2021 e avente n. 08493/8200/00855869/4647/2021 pari ad un importo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
 - per il Lotto 13, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. in data 22/10/2021 e avente n. G453238 pari ad un importo di Euro 11.850,00 = (undicimilaottocentocinquanta/00);
 - per il Lotto 15, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. in data 22/10/2021 e avente n. G453241 pari ad un importo di Euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00);
 - per il Lotto 16, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. in data 22/10/2021_ e avente n. G453244 pari ad un importo di Euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00).
16. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell'avanzamento dell'esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente



Convenzione e nei suoi allegati.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione del Lotto di pertinenza.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla



predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "A" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "A".

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "A" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato "A".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla



commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT27X0306905036100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;



- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 29 novembre 2021

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Validità: dal 28.04.2021 al 28.04.2024

Hera Comm S.p.A.

Sig. Pietro Poggi

C.F.: PGGPTR65R18A944W

Certificatore: InfoCert S.p.A.

Validità: dal 07/09/2021 al 07/09/2024

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche



del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzie); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale) - con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 29 novembre 2021

Hera Comm S.p.A.

Sig. Pietro Poggi

C.F.: PGGPTR65R18A944W

Certificatore: InfoCert S.p.A.

Validità: dal 07/09/2021 al 07/09/2024

Energia Elettrica ed. 19

Lotti n. 10,13,15 e 16

GUIDA ALLA CONVENZIONE

Ultimo aggiornamento: 10/01/2022

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI.....	4
2.2. PRODOTTI	5
2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3. MODALITÀ DI FORNITURA	8
3.1. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	8
3.2. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE.....	9
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	10
4.1. CORRISPETTIVI.....	10
4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI	13
4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	13
4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	13
4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	14
4.3.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	15
4.3.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	15
ULTERIORI TUTELE	16

5.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
5.1.	SERVIZIO DI DATA MANAGEMENT	17
5.2.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT</i> (SDD)	18
5.3.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO	18
5.4.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	19
6.	COME ORDINARE	19
6.1.	REGISTRAZIONE	19
6.2.	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	20
6.3.	ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE	24
7.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	26
7.1.	CALL CENTER	26
7.2.	REFERENTI DEL FORNITORE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
7.3.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	26
7.4.	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	27
8.	ALLEGATI	28
8.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	28
8.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	30

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica ed. 19 – Lotti n. 10,13,15 e 16 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Hera Comm S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Iniziative > Convenzioni > Energia Elettrica ed.**

19.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga - nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile

ordinare in Convenzione fino all'ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:

- n. 12 (dodici) mesi per le sole utenze a prezzo variabile o a prezzo fisso a 12 mesi;
- n. 18 (diciotto) mesi per le sole utenze a prezzo fisso a 18 mesi,

a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del Fornitore.

I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate. Solo per le forniture a prezzo variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).

2.2. Prodotti

La Fornitura permetterà di scegliere tra 9 Prodotti per ciascun lotto e nello specifico:

Per il Lotto 10 (Provincia di Roma):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE19_VAR12_L10")
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE19_VAR24_L10")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("EE19_FIX12_L10")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("EE19_FIX18_L10")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR12_V_L10")
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR24_V_L10")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX12_V_L10")
- Prezzo Fisso 18 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX18_V_L10")
- Voltura ("EE19_VLT_L10")

Per il Lotto 13 (Campania):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE19_VAR12_L13")
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE19_VAR24_L13")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("EE19_FIX12_L13")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("EE19_FIX18_L13")

- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR12_V_L13")
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR24_V_L13")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX12_V_L13")
- Prezzo Fisso 18 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX18_V_L13")
- Voltura ("EE19_VLT_L13")

Per il Lotto 15 (Calabria):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE19_VAR12_L15")
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE19_VAR24_L15")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("EE19_FIX12_L15")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("EE19_FIX18_L15")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR12_V_L15")
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR24_V_L15")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX12_V_L15")
- Prezzo Fisso 18 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX18_V_L15")
- Voltura ("EE19_VLT_L15")

Per il Lotto 16 (Sicilia):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE19_VAR12_L16")
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE19_VAR24_L16")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("EE19_FIX12_L16")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("EE19_FIX18_L6")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR12_V_L16")
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR24_V_L16")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX12_V_L16")
- Voltura ("EE19_VLT_L16")

2.3. Suddivisione in lotti

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all'interno dei confini territoriali delle seguenti Regioni:

Lotto 10: Provincia di Roma

Lotto 13: Campania

Lotto 15: Calabria

Lotto 16: Sicilia

Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato il contatore).

Per ciascun lotto il quantitativo disponibile a Prezzo Fisso è pari almeno al 50% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:

- 625 GWh per il Lotto 10;
- 460 GWh per il Lotto 13;
- 157,5 GWh per il Lotto 15;
- 465 GWh per il Lotto 16.

di cui la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi e segnatamente:

- 312,5 GWh per il Lotto 10;
- 230 GWh per il Lotto 13;
- 78,75GWh per il Lotto 15;
- 232,5 GWh per il Lotto 16.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Fisso a 18 mesi.

Inoltre, il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi, questi ultimi nella misura massima di un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale) che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 50% del massimale iniziale, può non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a prezzo fisso e, in tal caso, è obbligato a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi).

È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50% del massimale iniziale, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione e purché non venga superato il limite del 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi.

Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- 312,5 GWh per il Lotto 10;
- 230 GWh per il Lotto 13;

- 78,75GWh per il Lotto 15;
- 232,5 GWh per il Lotto 16.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi.

Nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi, per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che determini il superamento del suddetto quantitativo complessivo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al 26% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all'accettazione di quest'ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 26% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi.

La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra - da Prezzo Fisso a Prezzo Variabile e viceversa - non è consentito.

Si precisa che, in caso di discordanza tra dati tecnici (ad es. potenza, tensione, tipologia di uso) riportati dal cliente e quelli risultanti presso il distributore, verrà data prevalenza a questi ultimi.

Si ricorda infine che nell'ambito della Convenzione non è prevista l'attivazione di forniture per le utenze Domestiche, lettera a) di cui al comma 2.2 del TIT.

3. Modalità di fornitura

3.1. Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.

A. Per le forniture a **Prezzo Variabile**:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.

B. Per le forniture a Prezzo Fisso:

- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese.

Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede.

In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario, le cui decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti.

3.2. Nuove connessioni e utenze temporanee

La Convenzione prevede la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee. Tale richiesta avviene sempre mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura e, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

La richiesta prevede una fase di preventivazione da parte del Distributore; il preventivo riporta l'indicazione degli adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l'esecuzione del lavoro. Si evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.

Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.

N.B. La PA dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. fornitura temporanea, nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale

Acquistinretepa > Convenzioni > Energia Elettrica 19 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo. Per nuovo allaccio con attivazione ordinaria, nuovo allaccio con attivazione temporanea/luminarie, e attivazione/subentro su contatore chiuso dovrà essere compilato il file "EE19 - Allegato 2 - Nuove Connessioni"

L'ordinativo dovrà anche essere corredato da ISTANZA per le richieste riguardanti i nuovi allacci sia ordinari che temporanei. Modulo "Allegato 6_Istanza nuova fornitura"

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli spread, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile o Fisso) e fascia oraria di consumo (monorario F0 e multiorario F1-F2-F3), alle corrispondenti quotazioni spot mensili del PUN - rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) per il Prezzo Variabile e al Prodotto Fisso calcolato sulla base del quotazioni a termine dell'European Energy Exchange AG (eeX) per il Prezzo Fisso.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

A sua volta composto, per le forniture a **Prezzo Variabile** sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread (ψ^{VAR}_{F0}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

per le forniture a **Prezzo Fisso a 12 mesi** sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 e del Prodotto Fisso a 12 mesi, definito all'art. 2, lett. s), del Capitolato Tecnico;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread (Ψ^{FIX12}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. s), del Capitolato Tecnico,

per le forniture a **Prezzo Fisso a 18 mesi** sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 e del Prodotto Fisso a 18 mesi, definito all'art. 2, lett. t), del Capitolato Tecnico;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread (Ψ^{FIX18}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. t), del Capitolato Tecnico,

il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), **maggiorato delle perdite di energia elettrica** sulle reti di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i., In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1
Alta Tensione (≤ 150 kV)	1,8

Media Tensione	3,8
Bassa Tensione	10,4

Oltre al corrispettivo “Energia”, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità il:

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
- Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti ARIM, ASOS, UC, MCT);
- Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l’eventuale corrispettivo CMOR.
- Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

Il Corrispettivo Energia s’intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato.

Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del sito venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione. Per esempio, qualora una utenza BT – Altri Usi, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura monoraria (F0 – i classici “scatti” del contatore) a multioraria per Fasce (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell’orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il Fornitore fatturerà i corrispondenti prezzi previsti in Convenzione.

Corrispettivo per “l’Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile – Opzione Verde”

Le Amministrazioni che acquistano l’Opzione Verde (definita nel Disciplinare di Gara, di seguito OV) s’impegnano al pagamento del corrispettivo di 0,90 €/MWh (0,0009€/kWh), pari al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara. Tale corrispettivo sarà dovuto per tutta l’energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali si è attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.

Il costo dell’attivazione dell’OV è nullo e può essere richiesta esclusivamente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo “Energia”;

- oneri derivanti dall’applicazione della normativa in materia di emissioni di anidride carbonica - CO₂ (Direttiva 2003/87/CE);
- corrispettivi derivanti dall’eventuale costo imputato al fornitore derivante da “sbilanciamento”;
- corrispettivi derivanti dall’eventuale costo imputato al fornitore per la normativa sui Certificati Verdi (CV).

Si rappresenta inoltre che in Convenzione non è prevista l'applicazione:

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della fornitura...).

4.2. Revisione corrispettivi

I corrispettivi "Energia" per le forniture a Prezzo Variabile di cui al precedente paragrafo 4.1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie di cui alla precedente lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del *"Prezzo medio di acquisto per fasce orarie"* del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie di cui alla precedente lettera B.2, sulla base del *PUNIndex* (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche). I corrispettivi relativi alla Quota Energia per le forniture a Prezzo Fisso resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

N.B. Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla convenzione, della Convenzione, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili e Fissi vigenti per tempo

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Si seguito i principali inadempimenti soggetti ad applicazione di penali, riportati all'art. 10 della Convenzione:

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh.
- Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
- Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al art. 6 della Convenzione, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:
- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,25 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
- ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,75 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4.3.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso – da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- A. compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali)

- **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

- In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
- Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per l'energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e congruando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Si evidenzia che ai fini della presente convenzione, non è obbligatorio il servizio di fatturazione aggregata (per centri di costo). Il fornitore Hera Comm S.p.A. non è pertanto tenuto ad offrire tale servizio alle Amministrazioni Contraenti.

5.1 Dettaglio pagamenti

Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, e come da Allegato 4 - Schema di Convenzione art. 9 comma 16, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO). Le suddette specifiche dovranno essere inoltrate tramite mail a creditoconsip@gruppohera.it con l'apposito modulo in formato Excel (EE19 - Dettaglio Pagamenti), disponibile sul portale www.acquistinretepa.it

5.1.1 Lettera di tracciabilità finanziaria e Virtual account

Il fornitore invia la lettera di tracciabilità dei flussi finanziari firmata digitalmente, una volta che viene inviato l'ODA a portale e accettato dal fornitore.

La lettera di tracciabilità con indicazione dell'Iban Virtuale è sempre allegata al pdf della bolletta.

"Iban Virtuale": è un iban personalizzato collegato ad un Iban reale del fornitore, che deve essere utilizzato dall'amministrazione contraente se la modalità di pagamento scelta nell'ODA è Bonifico Bancario.

5.2 Servizio di Data Management

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA aventi non meno di 10 Punti di Prelievo attivi nell'ambito della presente Convenzione, un servizio di invio mezzo mail di un report mensile contenente le informazioni minime indicate all'art. 12 Allegato 5 – Capitolato Tecnico. Il servizio viene reso disponibile al cliente che ne richieda l'attivazione una prima volta tramite l'invio di una mail all'indirizzo: report.posv@gruppohera.it con oggetto "attivazione servizio reportistica mensile art. 12". fornendo nel testo della mail i riferimenti a cui sarà necessario inviare il report.

Il Fornitore mette altresì a disposizione delle PA un servizio di Web Data Management, presente al link www.heracomm.com, registrandosi nell'apposita area "SERVIZI ONLINE".

Il servizio consente di monitorare i consumi ed il fatturato per competenza, selezionando una o più forniture. Il servizio è autonomamente attivabile dalla PA dal primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione

5.3 Sconto Pagamento Sepa Direct Debit (SDD)

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati ("Allegato 4_Autorizzazione Addebito SDD") unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore del modulo;
- copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.

Qualora non venissero presentati i documenti sopracitati non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

Il bonus avrà decorrenza a partire dalla data effettiva di attivazione del RID.

In qualsiasi situazione di ritardo di attivazione, non imputabile al fornitore, rispetto alla data di richiesta il bonus non potrà avere validità retroattiva.

N.B: nell'Allegato 4 e negli Allegati 1, 2, 3 inserire nei campi dedicati nome e cognome persona fisica dell'intestatario del conto (non ragione sociale punto ordinante/titolare della fornitura)

5.4 Sconto Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti negli Allegati (1, 2 o 3). Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico con Pagamento Anticipato", riconoscerà in ogni fattura e per ogni MWh fatturato lo sconto S, indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione. Qualora a seguito della verifica degli incassi il fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo, recupererà l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

5.5 Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file allegati all'Ordinativo di Fornitura (ODA) qualora ne abbia diritto e i POD rientrino nelle fattispecie specifiche, può chiedere:

- **il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%**, selezionando alla colonna "ALiquota IVA", la selezione "AGEVOLATA" solamente per i POD aventi diritto, fornendo tassativamente il modulo "Allegato 5_IVA 10%"; la mancanza di rispondenza fra quanto riportato nei file degli Ordinativi di Fornitura e nel modulo "Allegato 5_IVA 10%" determinerà la non applicabilità del regime agevolato per il POD coinvolto.
- **l'esenzione dall'applicazione delle accise**, colonna "ACCISE", fornendo, nel caso, necessariamente il modello "Allegato 6_Esenzione-Esclusione Accise".
- **l'esclusione dall'applicazione delle accise**, colonna "ACCISE" fornendo, nel caso, necessariamente il modello "Allegato 6_Esenzione-Esclusione Accise".

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione Base (chi sei)

- abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2. Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement <https://www.acquistinretepa.it>.

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it>, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in kWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine. Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;
- nel caso si desideri acquistare più prodotti è necessario emettere tanti ordinativi di fornitura quanti sono i prodotti che si desidera acquistare (un ODA per le forniture a Prezzo Variabile, un ODA le per forniture a Prezzo Variabile da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi,

un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi da fonte rinnovabile). Non è possibile inviare ordinativi di fornitura promiscui per più prodotti (ad esempio un unico ODA con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 – “Elenco punti di prelievo”). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordinativo, il fornitore è tenuto a rifiutare l'ordinativo;

- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - “Elenco punti di prelievo”. Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 19 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo;
- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi ai fac-simile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordinativo medesimo ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;
- compilato l'Allegato 1 di pertinenza (OBBLIGATORIO), procede quindi alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

N.B. Emissione dell'Ordinativo di Fornitura

- Si raccomanda di produrre il file “EE19 – Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo”, nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.

- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordinativi di fornitura (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice fiscale) delle fatture.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 6, 7, 8 e 11 della Convenzione. In caso di sospensione dell'ordinativo di fornitura per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.
- **Prezzo fisso a 12 mesi:** il Prezzo Fisso a 12 mesi applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso viene reso noto sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi che saranno attivate il 1^a maggio 2022 – e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 30 aprile 2023 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2022 e resterà a disposizione delle PA – nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2022. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi motivazione, fosse differita rispetto a quella presente nell'Allegato 1 all'OdA, il Prezzo Fisso applicato sarà quello relativo alla data effettiva di inizio fornitura.
- **Prezzo fisso a 18 mesi:** il Prezzo Fisso a 18 mesi applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso a 18 mesi viene reso noto sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi che saranno attivate il 1^a maggio 2022 – e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 31 ottobre 2023 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2022 e resterà a disposizione delle PA – nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2022. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi motivazione, fosse differita rispetto a quella presente

nell'Allegato 1 all'OdA, il Prezzo Fisso applicato sarà quello relativo alla data effettiva di inizio fornitura.

Si fa presente inoltre che:

- in dipendenza di quanto previsto dal gestore della rete di distribuzione locale alla quale l'amministrazione è allacciata, potrà essere richiesto dal Fornitore di completare l'Ordinativo di Fornitura con l'invio di ulteriore documentazione. Il Fornitore assisterà l'Amministrazione nella predisposizione di tutti i documenti necessari all'attivazione della fornitura;
- nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) è necessario ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni del DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "Allegato 6_Istanza nuova fornitura";
- nei casi di richieste fornitura temporanea a carattere straordinario è necessario, ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni anche relative al DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "Allegato 6_Istanza nuova fornitura";
- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione;
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica;
- È facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura;

- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

6.3. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde

L'opzione energia verde rende obbligatoria la compilazione dell'Allegato 7_Contratto-Licenza del Marchio da allegare all'ordinativo.

Acquistare il prodotto Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile consente all'amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio . Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore secondo le modalità definite Allegato 7 all'ordinativo di fornitura, per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per la garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE delle forniture da fonti rinnovabili sul territorio italiano tramite il sistema Garanzia d'Origine (GO) coordinato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.. Tale sistema certifica l'immissione in rete di un quantitativo di energia elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali la PA ha attivato l'OV. Scegliendo energia elettrica compensata tramite certificazione con Garanzia d'Origine, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito www.gse.it.

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile – certificato da fonte rinnovabile (Energia Rinnovabile). Per tutti i PoD presenti nel relativo Allegato 1 – Elenco dei punti di prelievo, il PO s'impegna al pagamento del corrispettivo addizionale di 0,9 €/MWh (pari a 0,0009 € per ogni kWh consumato).

7. Allegati & Moduli per la gestione

In caso di gestione dell'Oda già accettato se la prestazione non è congruente rispetto all'ODA sottoscritto occorrerà compilare un nuovo Oda in sostituzione del precedente (es: se a valle di accettazione ODA Allegato 2 il punto risulta già attivo occorrerà compilare Allegato 1)

7. Tipologia allegati da compilare in base alla prestazione da eseguire

Allegato 1 – Switch in

Compilare il modulo in caso di:

- Punti di prelievo attivi (con altro Fornitore) per i quali si deve richiedere l'acquisizione in Consip con fornitore Hera Comm (aggiudicatario della gara in corso). I punti di prelievo per i quali si avanza la richiesta devono essere intestati allo stesso Ente.

Allegato2 - Nuove Connessioni

Compilare il modulo in caso di:

- nuovo allaccio con attivazione ordinaria
- nuovo allaccio con attivazione temporanea/luminarie
- attivazione/subentro su contatore chiuso (obbligatorio indicare i punti di prelievo)

Allegato 3- Volture

Eventuali voltture possono essere richieste esclusivamente se l'ente entrante è una Pubblica Amministrazione e l'uscente è in Convenzione Consip con **contratto attivo, nella medesima edizione e appartenente allo stesso Lotto.**

In tal caso è possibile richiedere la voltura **con medesima offerta attiva sulla fornitura del volturato.**

Per tutti i restanti casi, il cliente dovrà prima intestarsi il punto a parità di mercato e successivamente inserire l'ODA per passaggio all'offerta Consip.

N.B: La voltura proseguirà la sua fornitura a parità di condizioni economiche e di contratto indicate nell'ODA di origine. Pertanto non potrà essere modificata né la scadenza del POD coinvolto dalla voltura né il prezzo applicato, mentre per quanto riguarda il consumo, nell'ordinativo di voltura la quantità di KWh da indicare sarà 1 KWh per ogni punto di fornitura

N.B: ogni tipologia di allegato deve avere un singolo ODA (non inviare nello stesso ODA allegato 1 e Allegato 2)

7.1 Moduli per la gestione operativa

All'interno del portale è disponibile la modulistica necessaria per richiedere al fornitore eventuali prestazioni tecniche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento di potenza, chiusura contatore, spostamento contatore ecc.

7.2 Pratiche in volo

Per “pratica in volo” si intende la prestazione richiesta nel corso della durata della convenzione Consip, che al termine di quest’ultima risulta non evasa ed in corso di gestione.

Dopo quattro mesi dalla fine della convenzione, per tutti i punti ricadenti nella casistica di cui sopra, il fornitore invierà la comunicazione “Comunicazione di mancata evasione pratica (ODA XXXXXXX) – Codice Cliente XXXXX” a mezzo pec.

Al trascorrere di ulteriori due mesi dalla data di invio della comunicazione, le prestazioni saranno annullate d’ufficio.

Es: rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo una richiesta di nuovo allaccio con fornitura, prima attivazione, subentro su contatore chiuso, che non si concludano con l’erogazione della fornitura, oppure la richiesta di aumento di potenza che per tempi tecnici dovuti dalla necessità di lavori importanti si protrae per un tempo particolarmente lungo, allo stesso modo per uno spostamento del contatore e/o della presa.

7.3 Licenza d’uso e Marchio Hera Comm

Allegato_8 Licenza d’uso del Marchio concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde, da compilare con i dati fiscali della PA e firmare anche digitalmente, da allegare ai documenti a corredo dell’ordinativo.

8. Riferimenti del fornitore

8.1. Call Center

Telefono:	Fax:	E-mail:	PEC
800999077	0542368175	clienti.consip@gruppohera.it	gestione.consip@pec.gruppohera.it

8.2. Responsabile operativo

Nominativo:	Telefono:	E-mail:
Giovanna Padovani	800999077	clienti.consip@gruppohera.it

8.3. Responsabile generale del servizio

Nominativo:	Telefono:	E-mail:
Pietro Poggi	800999077	clienti.consip@gruppohera.it

8.4. Gestione della fornitura

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la deliberazione n. 333/07 "TIQE – Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia Elettrica" ha trasferito dal 1° gennaio 2008 una serie d'incombenze inerenti la gestione della fornitura dai distributori locali ai venditori finali (il Fornitore). I servizi di gestione della fornitura, quindi, invece che essere richiesti direttamente al distributore devono essere veicolati per il tramite del fornitore.

Si precisa che le incombenze trasferite al fornitore sono solo di comunicazione e fatturazione, l'intervento tecnico continuerà ad esser svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

9. Allegati

9.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data **gg/mm/aaaa** *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o **Impresa/RTI/Consorzio** quanto segue.

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi

dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

9.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* lotto/i nn/lotto unico **ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali**
oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione Nome Convenzione provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

ALLEGATO D

CONDIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità



previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via graduata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma



9 del presente articolo.

3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo



successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinatori di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 120/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.

12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei



servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di



- Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione



Contraente.

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in



ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN indicato in Convenzione.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.



ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione



Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

8. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
10. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 12, oltre a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, della Convenzione.
11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in



difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
15. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
18. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 23 delle presenti Condizioni Generali.
19. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle



Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

20. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con



facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali della Convenzione avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore delle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che



ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione



di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
- h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore



sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

d) in caso di ritardato inizio della prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 76/2020

3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.



8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l'/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l'escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione,



- in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del



- subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
 5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
 6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
 7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al



subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente,



l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.



4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Informativa sul trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di



- propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
 7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.A. che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.
 8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
 9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR). Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.



Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

10. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli



contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante



bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Proposta di Determina n. 803 dell'Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - HERA COMM SRL "ENERGIA ELETTR. ED. 19 LOTTO 15" SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTR. UTENZE AZIENDALI PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - CIG 87692695B4 - CIG DERIVATO 9199838A7A.

Il Dirigente dell'U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio indicato dal proponente che presenta la relativa disponibilità.

Vibo Valentia, 16/05/2022

**IL DIRIGENTE DELL'U.O GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Dott. ZAPPONE ANTONIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 803/2022 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - HERA COMM SRL "ENERGIA ELETTR. ED. 19 LOTTO 15" SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTR. UTENZE AZIENDALI PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - CIG 87692695B4 - CIG DERIVATO 9199838A7A. si esprime parere favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 17/05/2022

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. TRIPODI ELISABETTA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 803/2022 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - HERA COMM SRL "ENERGIA ELETTR. ED. 19 LOTTO 15" SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTR. UTENZE AZIENDALI PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - CIG 87692695B4 - CIG DERIVATO 9199838A7A. si esprime parere favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 19/05/2022

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. GALLETTA MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 717 DEL 20/05/2022

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - HERA COMM SRL "ENERGIA ELETTR. ED. 19 LOTTO 15" SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTR. UTENZE AZIENDALI PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - CIG 87692695B4 - CIG DERIVATO 9199838A7A.

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 24/05/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 24/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)